



Comune di Vicenza
Settore Servizi Sociali e Abitativi

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE IN ESTREMA POVERTA'
Periodo 1/03/2015 – 28/02/2017**

Indice

- Articolo 1 - Oggetto del capitolato e finalità
- Articolo 2 - Elenco dei Servizi
- Articolo 3 - Accoglienza di Viale San Lazzaro "Albergo Cittadino"
- Articolo 4 - Mensa cittadina
- Articolo 5 - Docce pubbliche viale San Lazzaro
- Articolo 6 - Unità di strada
- Articolo 7 - Accoglienza di via Bedin
- Articolo 8 - Accoglienza di via dei Mille
- Articolo 9 - Accoglienza di stradella Cappuccine
- Articolo 10 - Accoglienza di Settecà
- Articolo 11 - Accoglienza di via Camisano
- Articolo 12 - Reperibilità
- Articolo 13 - Altri servizi e prestazioni a carico della ditta aggiudicataria
- Articolo 14 - Strutture, attrezzature e materiali comunali
- Articolo 15 - Periodo di prova
- Articolo 16 - Durata dell'appalto
- Articolo 17 - Opzione per la proroga del contratto
- Articolo 18 - Importo presunto dell'appalto
- Articolo 19 - Revisione dei prezzi.
- Articolo 20 - Clausola sociale
- Articolo 21 - Personale dell'appaltatore
- Articolo 22 - Divieto di subappalto
- Articolo 23 - Obblighi dell'appaltatore
- Articolo 24 - Controllo da parte del committente
- Articolo 25 - Contributi esterni
- Articolo 26 - Applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro
- Articolo 27 - Tutela della privacy
- Articolo 28 - Responsabilità civile e polizza assicurativa
- Articolo 29 - Scioperi
- Articolo 30 - Condizioni dei servizi
- Articolo 31 - Pagamenti
- Articolo 32 - Assoggettamenti fiscali
- Articolo 33 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Articolo 34 - Penalità
- Articolo 35 - Risoluzione
- Articolo 36 - Recesso
- Articolo 37 - Esecuzione in danno
- Articolo 38 - Cessione del contratto
- Articolo 39 - Cauzione
- Articolo 40 - Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi
- Articolo 41 - Controversie
- Articolo 42 - Reperibilità e comunicazioni
- Articolo 43 - Strutture organizzative del Committente
- Articolo 44 - Responsabile del procedimento
- Articolo 45 - Variazioni al contratto
- Articolo 46 - Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto del capitolato e finalità

Oggetto del presente capitolato è la gestione dei servizi di accoglienza presso strutture cittadine e mensa rivolti alle persone, residenti nel comune di Vicenza, in estrema povertà e in situazioni di marginalità. Tali servizi come meglio specificato ai seguenti articoli hanno la finalità di attivare percorsi rieducativi verso l'autonomia con l'obiettivo dell'integrazione sociale delle persone e contemporaneamente sviluppare attività di recupero di alimenti, rispondendo nell'immediato a bisogni primari.

Articolo 2 - Elenco dei Servizi

Il soggetto aggiudicatario si impegna a fornire i seguenti servizi:

Articolo 3 - Accoglienza di Viale San Lazzaro "Albergo Cittadino",

Articolo 4 - Mensa cittadina di Viale San Lazzaro,

Articolo 5 - Docce pubbliche di viale San Lazzaro,

Articolo 6 - Accoglienza di via Bedin,

Articolo 7 - Accoglienza di via dei Mille,

Articolo 8 - Accoglienza di stradella delle Cappuccine

Articolo 9 - Accoglienza di Settecà

Articolo 10 - Accoglienza di via Camisano

Articolo 11 - Unità di strada

Articolo 12 - Reperibilità

Articolo 3 - Accoglienza di viale San Lazzaro "Albergo Cittadino"

Descrizione: la struttura denominata "Albergo Cittadino" è un servizio di accoglienza notturna (dormitorio) in cui si offre alla persona un ambiente comunitario in cui soggiornare e la possibilità di riprogettare la propria vita. Le persone accolte usufruiscono di un posto letto con gli effetti letterecchi, di un armadio, di un comodino, dell'uso dei bagni promiscui e della colazione.

Utenti: la struttura ospita persone, preferibilmente maggiorenni, senza un alloggio e/o comunque senza la possibilità di dormire al coperto; possono essere ospitate in media 56 persone al giorno per 365 giorni l'anno.

Ammissione: avviene su disposizione del Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi o suo delegato, di norma su proposta del servizio sociale. Nei periodi in cui il Settore Servizi Sociali e Abitativi non è operativo (festività, sabati, chiusura degli uffici) l'ammissione può essere disposta dall'operatore in servizio, fino alla capienza massima, per le persone che ne facciano richiesta diretta o che vengono accompagnate dalle forze dell'ordine o da servizi indicati esplicitamente dal Settore Servizi Sociali e Abitativi. Le accoglienze disposte dall'impresa nei momenti di chiusura del Settore Servizi Sociali e Abitativi, vanno comunicate ai servizi sociali per la decisione definitiva nel primo giorno lavorativo utile.

Orari: gli ospiti possono alloggiare nell'albergo cittadino dalle ore 19,40 fino alle ore 8,30 del giorno dopo; in caso di malattia, documentata con un certificato medico, possono permanere all'interno della struttura per tutto il giorno. L'accoglienza delle persone inizia alle ore 19,40 e termina alle 22,00. L'albergo cittadino è aperto tutti i giorni dell'anno.

Prestazioni: l'intervento comporta la costruzione di un progetto individuale con gli utenti e il servizio sociale territoriale; il monitoraggio della convivenza all'interno della struttura attraverso incontri di gruppo e individuali per accompagnare tutti gli ospiti alla convivenza rispettosa secondo regole condivise; le verifiche dell'andamento dei progetti individuali. Attivazione di laboratori per il superamento della situazione di grave marginalità degli ospiti ed eventuali ulteriori attività per il miglioramento del servizio. Apertura della struttura all'orario indicato; sveglia delle persone e vigilanza sul riordino dei posti letto; chiusura della struttura all'orario stabilito. Accoglienza delle persone ammesse alla struttura dai servizi sociali, registrazione, assegnazione del posto letto e consegna della chiave dell'armadietto; consegna degli effetti letterecchi (al momento della prima entrata e poi una volta alla settimana o a bisogno); controllo dei bagagli e gestione del deposito bagagli; comunicazione delle informazioni riguardanti la persona accolta e delle regole comunitarie da rispettare in base al "regolamento interno" approvato D.C.C. n. 815/79; ascolto e registrazione delle informazioni e/o richieste della persona; segretariato sociale; adempimenti di legge relativi all'ospitalità nella struttura di accoglienza; ogni altra attività necessarie per l'accoglienza. Allontanamento dalla struttura dei soggetti che tengono dei comportamenti contrari al buon andamento della struttura (risse, ubriacature moleste, ecc.), anche con l'ausilio delle forze dell'ordine dandone immediata comunicazione ai servizi sociali del Comune di Vicenza U.O. Servizi Abitativi

Vigilanza diretta sul buon andamento della struttura di accoglienza e predisposizione di interventi necessari per il suo mantenimento (controllo della situazione nelle camere e nei bagni, almeno ogni ora, sostegno alle persone in maggiore difficoltà, interventi per smorzare i contrasti, divieto di fumo, controllo sull'uso corretto dei bagni, ecc.). Registrazione dell'andamento del turno e segnalazione scritta di ogni evento straordinario e richiesta dell'intervento ritenuto opportuno.

Pulizie: la ditta deve provvedere alla pulizia e sanificazione ambientale di tutta la struttura dell'albergo cittadino; le pulizie sono svolte prevalentemente nei momenti in cui non sono presenti gli ospiti, con modalità e tecniche professionali che garantiscono un livello eccellente di igiene e di estetica (indicare il calendario e la tipologia delle pulizie).

Forniture: devono essere messi a disposizione gli effetti lettereci (coprimaterasso, lenzuola, federe e copricuscino) per allestire fino a n. 69 posti letto (capacità massima della struttura in caso di emergenza); il cambio degli effetti lettereci è svolto settimanalmente (indicare la tipologia del lavaggio e requisiti degli effetti lavati e stirati). La ditta deve dotarsi di mezzi e materiale per eseguire le pulizie e ogni altra attività necessaria per il funzionamento dell'Albergo Cittadino; dovrà anche fornire i materiali d'uso per i servizi igienici che dovranno essere compatibili con gli accessori igienici installati (portasaponi, portasalviette, portarotoli, ecc.), senza peraltro obbligare l'Amministrazione Comunale alla loro sostituzione o adattamento. La ditta deve dotarsi del telefono.

Sede: il servizio è ubicato in viale S. Lazzaro 73 a Vicenza; in un immobile autonomo con piano terra primo e secondo piano. Al piano terra ci sono la mensa, la cucina, i magazzini, il locale distribuzione vestiario, la lavanderia e i bagni; al primo piano ci sono l'entrata, l'ufficio accoglienza, l'ufficio operatori, la sala riunioni, 6 camere e i bagni; al secondo piano ci sono 6 camere e i bagni. La struttura è completamente arredata.

Operatori: nella struttura è sempre presente almeno un operatore tenuto conto anche dell'articolazione complessiva dei vari servizi richiesti. La ditta deve fornire il calendario settimanale delle presenze degli operatori indicando l'attività e la professionalità. Al momento dell'aggiudicazione deve nominare un responsabile del servizio, referente per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 4 - Mensa cittadina di viale San Lazzaro

Descrizione e utenti: la mensa cittadina fornisce l'alimentazione alle persone in situazione di grave disagio sociale e recupera gli alimenti non consumati in refezioni collettive. Le persone ammesse usufruiscono del pranzo e/o della cena in base a quanto stabilito nel progetto di recupero personale; le persone ammesse all'albergo cittadino (art. 3) usufruiscono della colazione al mattino.

Ammissione: avviene su disposizione del Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi o suo delegato su proposta del servizio sociale.

Orari: la mensa cittadina è aperta tutti i giorni dell'anno con i seguenti orari:

- colazione dalle ore 07,15 alle ore 08,15
- pranzo dalle ore 12,00 alle ore 13,30,
- cena dalle ore 18,30 alle ore 19,30.

In situazioni straordinarie l'Amministrazione comunale potrà richiedere orari di apertura diversi.

Attività: preparazione pasti, apertura, distribuzione pasti, vigilanza sul buon andamento della sala mensa, chiusura e pulizie. Recupero degli alimenti cotti e non consumati nei servizi di refezione collettivi (scuole, ospedale, case di riposo, esercizi commerciali) e la preparazione per la distribuzione nella mensa cittadina. Il servizio di recupero alimenti sarà svolto per almeno cinque giorni alla settimana.

Pulizie: la ditta deve provvedere alla pulizia e sanificazione ambientale di tutta la mensa; le pulizie sono svolte nei momenti in cui non sono presenti gli ospiti, con modalità e tecniche professionali che garantiscono un livello eccellente di igiene e di estetica (indicare il calendario e la tipologia delle pulizie).

Forniture: devono essere fornite in media n. 56 colazioni al giorno e in media n. 40 pasti giornalieri (pranzo e/o cena). I due pasti principali saranno forniti secondo menu adeguatamente variati nel corso della settimana e consistenti in un primo, un secondo, un contorno, frutta e pane. La ditta affidataria potrà provvedere direttamente alla preparazione dei pasti, oppure attraverso il recupero degli alimenti non consumati in refezioni collettive, ovvero potrà avvalersi di fornitori esterni, rendendosi in ogni modo garante del rispetto delle norme in materia igienico sanitaria; in particolare dovrà essere garantita l'applicazione delle procedure di sicurezza igienica, avvalendosi di principi dell'HACCP. Dovrà Mettere a disposizione un mezzo adeguato per il trasporto degli alimenti recuperati. La ditta deve dotarsi di mezzi e materiale per eseguire le pulizie e ogni altra attività necessaria per il funzionamento della mensa cittadina; dovrà anche fornire i materiali d'uso per i servizi igienici che dovranno essere compatibili con

gli accessori igienici installati (portasaponi, portasalviette, portarotoli, ecc.), senza peraltro obbligare l'Amministrazione Comunale alla loro sostituzione o adattamento.

Sede: la mensa cittadina è situata nei locali dell'Albergo Cittadino in Viale S. Lazzaro 73 a Vicenza, al piano terra con entrata autonoma; è costituita dalla sala da pranzo, la cucina, due magazzini e i bagni.

Operatori: durante l'apertura del servizio mensa deve essere garantita la presenza di almeno due operatori. Il servizio di recupero degli alimenti dovrà essere svolto preferibilmente da soggetti svantaggiati.

Articolo 5 - Docce pubbliche di viale San Lazzaro

Descrizione e utenti: Il servizio docce garantisce a chiunque la possibilità di provvedere all'igiene personale fino ad un massimo di n. 12 persone ad apertura.

Ammissione: l'accesso al servizio è libero.

Orari: il servizio docce è aperto nei giorni di martedì, giovedì e sabato, dalle ore 16 alle ore 18, qualora uno dei giorni indicati fosse festivo, le docce rimangono chiuse. In situazioni straordinarie le docce potranno essere aperte con orari diversi, indicati dall'amministrazione comunale.

Attività: l'impresa effettua l'apertura e la chiusura del servizio, la vigilanza sull'uso corretto delle attrezzature messe a disposizione, la registrazione dell'affluenza al servizio.

Pulizie: la ditta provvede alla pulizia e sanificazione ambientale delle docce pubbliche; sono svolte nei momenti di chiusura, con modalità e tecniche professionali che garantiscono un livello eccellente di igiene e di estetica (indicare il calendario e la tipologia delle pulizie).

Forniture: tutti i materiali e strumentazioni necessari per il funzionamento del servizio; devono essere forniti sapone e asciugamani del tipo monouso ad ogni utente.

Sede: le docce pubbliche sono ubicate nella sede dell'Albergo Cittadino in viale S. Lazzaro 73 a Vicenza, nei servizi al primo piano.

Operatori: durante l'apertura delle docce deve essere garantita la presenza di almeno due operatori.

Articolo 6 - Unità di strada

Descrizione: il servizio avvicina le persone in strada con l'obiettivo di agganciarle e offrire loro la possibilità di avviare un percorso di inclusione sociale.

Utenti: l'unità di strada è un servizio rivolto alle persone che vivono senza una dimora e non sono ospiti di strutture di accoglienza.

Ammissione: su segnalazione del Settore Servizi Sociali e Abitativi.

Orari: prevalentemente la sera dalle 21.00 alle 23.00.

Attività: il servizio contatta le persone che vivono in strada; attiva percorsi possibili di inclusione sociale; segnala la situazione ai servizi competenti; collabora con altri enti che attivano servizi analoghi.

Forniture: automezzo adeguato, materiale per la distribuzione di bevande calde, generi alimentari, coperte e vestiario.

Sede: il recapito del servizio è presso l'Albergo Cittadino in viale S. Lazzaro, n.73 a Vicenza.

Operatori: due operatori devono effettuare i contatti in strada in media 2 volte alla settimana per 2 ore, per 52 settimane; la ditta deve fornire il calendario settimanale delle uscite indicando l'attività e la professionalità degli operatori.

Articolo 7 - Accoglienza di via Bedin

Descrizione: la struttura denominata "via Bedin" è un servizio di accoglienza comunitaria, offre alla persona un ambiente in cui soggiornare e quindi la possibilità di riprogettare la propria vita e sperimentare la propria autonomia nella gestione domestica e personale. Le persone accolte hanno le chiavi della struttura usufruiscono di un posto letto in una camera comune, degli effetti lettereschi, di un armadio, di un comodino, dell'uso comune della cucina e dei servizi. La gestione domestica è condivisa con tutti gli ospiti e concordata con gli operatori della struttura; vanno definiti i turni di pulizia e sanificazione delle parti comuni e delle camere. Gli ospiti possono alloggiare nella struttura continuativamente; non sono ammesse visite di persone esterne.

Utenti: nella struttura sono ospitati preferibilmente maschi singoli senza alloggio. In essa trovano accoglienza fino ad un massimo di 9 persone.

Ammissione: avviene su disposizione del Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi o suo delegato su proposta del servizio sociale.

Orari: la struttura è aperta tutti i giorni dell'anno.

Attività: l'intervento comporta la costruzione di un progetto individuale con gli utenti e il servizio sociale territoriale; il monitoraggio della convivenza all'interno della struttura attraverso incontri di gruppo e individuali per accompagnare tutti gli ospiti alla convivenza rispettosa secondo regole condivise; le verifiche dell'andamento dei progetti individuali; accoglienza delle persone ammesse, registrazione, assegnazione del posto letto e consegna delle chiavi dell'armadietto e della struttura; segretariato sociale; adempimenti di legge relativi all'ospitalità nella struttura di accoglienza; ogni altra attività necessaria per l'accoglienza; controllo sulle pulizie e sanificazione ambientale di tutta la struttura svolte dagli ospiti; allontanamento dei soggetti che tengono dei comportamenti contrari al buon andamento della struttura.

Pulizie: sono svolte dagli utenti della struttura con tecniche domestiche che garantiscano un buon livello di igiene e di estetica; la ditta deve sovrintendere all'esecuzione delle pulizie e comunque garantire l'igiene complessiva anche in supplenza degli ospiti; la ditta deve garantire lo sfalcio dell'erba nel terreno di pertinenza dell'immobile.

Forniture: devono essere messi a disposizione gli effetti lettereci (coprimaterasso, lenzuola, federe e copricuscino) per allestire n. 9 posti letto; il cambio degli effetti lettereci è svolto settimanalmente (indicare la tipologia del lavaggio e requisiti degli effetti lavati e stirati). La ditta deve fornire mezzi e materiali per permettere il funzionamento della struttura. La ditta deve accollarsi la fornitura di acqua, energia elettrica e gas.

Sede: il servizio è ubicato in via Bedin n. 27 a Vicenza; è un immobile autonomo con piano terra e primo piano. E' posto all'interno dell'area dell'acquedotto comunale, ha un proprio spazio verde recintato; al piano terra ci sono magazzini e un bagno; al primo piano ci sono l'entrata, 4 camere, la cucina e il bagno. La struttura è arredata. I posti letto sono per 9 persone.

Operatori: un operatore deve essere presente in media almeno 1 ora per 365 giorni all'anno; la ditta deve fornire il calendario settimanale delle presenze degli operatori indicando l'attività e la professionalità.

Articolo 8 - Accoglienza di via dei Mille

Descrizione: la struttura denominata "Via dei Mille" è un servizio di accoglienza comunitaria in cui viene offerto alla persona/famiglia un ambiente in cui soggiornare e quindi la possibilità di riprogettare la propria vita. Le persone accolte hanno le chiavi della struttura usufruiscono di un posto letto, di un armadio, di un comodino, dell'uso comune della cucina, del bagno e della lavanderia/stireria; le persone singole hanno un posto letto in camere comuni e le famiglie con figli hanno una camera esclusiva. La gestione domestica è condivisa con tutti gli ospiti e concordata con gli operatori della struttura; vanno definiti i turni di pulizia e sanificazione delle parti comuni. Gli ospiti devono dotarsi di effetti lettereci propri e provvedere autonomamente al loro lavaggio. Gli ospiti possono alloggiare nella struttura continuativamente; non sono ammesse visite di persone esterne.

Utenti: nella struttura vengono ospitate famiglie e singoli senza alloggio. In essa trovano accoglienza fino ad un massimo di 19 persone.

Ammissione: avviene su disposizione del Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi o suo delegato su proposta del servizio sociale.

Orari: la struttura è aperta tutti i giorni dell'anno.

Attività: l'intervento comporta la costruzione di un progetto individuale/familiare con gli utenti e il servizio sociale territoriale; il monitoraggio della convivenza dei singoli/famiglie all'interno della struttura attraverso incontri di gruppo e individuali per accompagnare tutti gli ospiti alla convivenza rispettosa secondo regole condivise; le verifiche dell'andamento dei progetti individuali/familiari. Accoglienza delle persone ammesse alla struttura dai servizi sociali, registrazione, assegnazione del posto letto e consegna della chiave dell'armadietto e della struttura; adempimenti di legge relativi all'ospitalità nella struttura di accoglienza; ogni altra attività necessarie per l'accoglienza. Controllo sulle pulizie e sanificazione ambientale di tutta la struttura svolte dagli ospiti.

Pulizie: sono svolte dagli utenti della struttura con tecniche domestiche che garantiscano un buon livello di igiene e di estetica; la ditta deve sovrintendere all'esecuzione delle pulizie e comunque garantire l'igiene complessiva anche in supplenza degli ospiti.

Forniture: la ditta deve fornire mezzi e materiali per permettere il funzionamento della struttura. La ditta deve accollarsi la fornitura di acqua, energia elettrica e gas.

Sede: il servizio è ubicato in via dei Mille n. 32 a Vicenza; è un immobile autonomo con piano terra e primo piano. Al piano terra ci sono l'entrata e l'accesso al montacarichi, 4 camere, la cucina, la lavanderia e i servizi; al primo piano ci sono 5 camere, la cucina e i servizi. La struttura è arredata. I posti letto sono per 19 persone.

Operatori: un operatore deve essere presente in media almeno 1 ora per 365 giorni all'anno; la ditta deve fornire il calendario settimanale delle presenze degli operatori indicando l'attività e la professionalità.

Articolo 9 - Accoglienza di stradella Cappuccine

Descrizione: la struttura denominata "stradella Cappuccine" è un servizio di accoglienza comunitaria; il servizio offre alla famiglia un ambiente comunitario in cui soggiornare e quindi la possibilità di riprogettare la propria vita. Le famiglie accolte hanno le chiavi della struttura usufruiscono di una camera esclusiva, dell'uso comune della cucina, dei bagni e della lavanderia/stireria; la gestione domestica è condivisa con tutti gli ospiti e concordata con gli operatori della struttura; vanno definiti i turni di pulizia e sanificazione delle parti comuni. Gli ospiti devono dotarsi di effetti lettereci propri e provvedere autonomamente al loro lavaggio. Gli ospiti possono alloggiare nella struttura continuativamente; non sono ammesse visite di persone esterne.

Utenti: la struttura ospita prevalentemente famiglie senza alloggio. In essa trovano accoglienza fino ad un massimo di 13 persone.

Ammissione: avviene su disposizione del Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi o suo delegato su proposta del servizio sociale.

Orario: è aperta tutti i giorni dell'anno.

Attività: l'intervento comporta la costruzione di un progetto familiare con gli utenti e il servizio sociale territoriale; il monitoraggio della convivenza delle famiglie all'interno della struttura attraverso incontri di gruppo e famigliari per accompagnare tutti gli ospiti alla convivenza rispettosa secondo regole condivise; le verifiche dell'andamento dei progetti. Accoglienza delle persone ammesse alla struttura dai servizi sociali, registrazione, assegnazione della camera e consegna della chiave della struttura; segretariato sociale; adempimenti di legge relativi all'ospitalità nella struttura di accoglienza; ogni altra attività necessarie per l'accoglienza. Controllo sulle pulizie e sanificazione ambientale di tutta la struttura svolte dagli ospiti.

Pulizie: sono svolte dagli utenti della struttura con tecniche domestiche che garantiscano un buon livello di igiene e di estetica; la ditta deve sovrintendere all'esecuzione delle pulizie e comunque garantire l'igiene complessiva anche in supplenza degli ospiti.

Forniture: la ditta deve fornire mezzi e materiali per permettere il funzionamento della struttura.

Sede: il servizio è ubicato in stradella Cappuccine n. 3 a Vicenza; è un immobile autonomo con cortile proprio, piano terra, primo e secondo piano. Al piano terra ci sono entrata, soggiorno, lavanderia, cucina e servizi; al primo piano ci sono 5 camere, cucina, soggiorno e i servizi; al secondo piano c'è una camera con bagno. La struttura è arredata. I posti letto sono per 13 persone.

Operatori: un operatore deve essere presente in media almeno 1 ora per 365 giorni all'anno; la ditta deve fornire il calendario settimanale delle presenze degli operatori indicando l'attività e la professionalità.

Articolo 10 - Accoglienza di Settecà

Descrizione: la struttura denominata "Settecà" è un servizio di accoglienza comunitaria, prevalentemente maschile; il servizio consiste nell'attivare dei percorsi socio-educativi di secondo livello, ovvero per persone senza alloggio che hanno già acquisito un discreto livello di autonomia. Le persone hanno le chiavi dell'appartamento, hanno un posto letto in camere comuni (solo eventuali genitori con figli avranno una camera esclusiva), condividono la cucina, il soggiorno e il bagno. Gli ospiti devono dotarsi di effetti lettereci propri e provvedere autonomamente al loro lavaggio. La gestione domestica è condivisa con tutti gli ospiti e concordata con l'operatore della struttura.

Utenti: nella struttura sono ospitati preferibilmente maschi singoli senza alloggio. In essa trovano accoglienza fino ad un massimo di 14 persone.

Ammissione: avviene su disposizione del Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi o suo delegato su proposta del servizio sociale.

Orario: è aperta tutti i giorni dell'anno.

Attività: la costruzione di un progetto individuale con gli utenti e il servizio sociale territoriale; l'inserimento nella struttura; il monitoraggio della coabitazione all'interno della struttura attraverso incontri di gruppo e individuali per accompagnare tutti gli ospiti alla convivenza rispettosa secondo regole condivise; le verifiche dell'andamento dei progetti individuali. Accoglienza delle persone ammesse alla struttura dai servizi sociali, registrazione, assegnazione del posto letto e consegna della chiave dell'armadietto e della struttura; segretariato sociale; adempimenti di legge relativi all'ospitalità nella struttura di accoglienza; ogni altra attività necessarie per l'accoglienza. Allontanamento dei soggetti che tengono dei comportamenti contrari al buon andamento della struttura. Controllo sulle pulizie e sanificazione ambientale di tutta la struttura svolte dagli ospiti.

Pulizie: sono svolte dagli utenti della struttura con tecniche domestiche che garantiscano un buon livello di igiene e di estetica; la ditta deve sovrintendere all'esecuzione delle pulizie e comunque garantire l'igiene complessiva anche in supplenza degli ospiti.

Forniture: la ditta deve fornire mezzi e materiali per permettere il funzionamento della struttura. La ditta deve accollarsi la fornitura di acqua, energia elettrica e gas.

Sede: il servizio è ubicato in strada Padana verso Padova n. 135/f e 135/g a Settecà, Vicenza; è un immobile formato da due appartamenti autonomi uno al piano terra e l'altro al primo piano; entrambi gli appartamenti sono composti da cucina/soggiorno, 4 camere e servizi. La struttura è arredata. I posti letto sono per 14 persone.

Operatori: un operatore deve essere presente in media almeno 2 ore alla settimana per 52 settimane all'anno; la ditta deve fornire il calendario settimanale delle presenze degli operatori indicando l'attività e la professionalità.

Articolo 11 - Accoglienza di via Camisano

Descrizione: la struttura denominata "via Camisano" è un servizio di accoglienza per famiglie senza alloggio in appartamenti nello stesso condominio; il servizio offre un ambiente in cui soggiornare per riprogettare la propria vita. Le famiglie accolte hanno le chiavi dell'appartamento in cui sono sistemate. L'appartamento può essere ad uso esclusivo di una famiglia se la sua composizione numerica non permette la coabitazione con altre persone. Se due famiglie coabitano in solo appartamento usufruiscono di camera esclusiva, dell'uso comune della cucina e dei bagni; la gestione domestica è condivisa con tutti gli ospiti e concordata con gli operatori della struttura; vanno definiti i turni di pulizia e sanificazione delle parti comuni. Gli ospiti devono dotarsi di effetti lettereschi propri e provvedere autonomamente al loro lavaggio. Le persone accolte dispongono di un appartamento arredato, con elettricità, gas e acqua attivate a carico dell'amministrazione comunale. Gli ospiti possono alloggiare nella struttura continuativamente; non sono ammesse visite di persone esterne.

Utenti: la struttura ospita prevalentemente famiglie senza alloggio. In essa trovano accoglienza fino ad un massimo di 15 persone, 5 per appartamento.

Ammissione: avviene su disposizione del Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi o suo delegato su proposta del servizio sociale.

Orario: è aperta tutti i giorni dell'anno.

Attività: sviluppare attività di educazione e di mediazione nei singoli appartamenti e nel condominio; la costruzione di progetti familiari con le persone e il servizio sociale territoriale; l'inserimento nell'alloggio individuato; il monitoraggio della convivenza delle famiglie all'interno della struttura attraverso incontri di gruppo e singoli per accompagnare tutti gli ospiti alla convivenza secondo regole condivise; le verifiche dell'andamento dei progetti familiari; vigilanza diretta sul buon andamento della struttura di accoglienza; controllo sulle pulizie e sanificazione ambientale di tutta la struttura svolte dagli ospiti.

Pulizie: sono svolte dagli utenti della struttura con tecniche domestiche che garantiscano un buon livello di igiene e di estetica; la ditta deve sovrintendere all'esecuzione delle pulizie e comunque garantire l'igiene complessiva anche in supplenza degli ospiti.

Forniture: la ditta deve fornire mezzi e materiali per permettere il funzionamento della struttura.

Sede: il servizio è ubicato in via Camisano n. 21 a Vicenza; la struttura è composta da 3 appartamenti autonomi e un garage; sono inseriti in un condominio di 6 unità abitative. Ogni appartamento è composto da entrata, cucina soggiorno, 2 camere e bagno. Gli appartamenti sono arredati. I posti letto sono per 15 persone, 5 per appartamento.

Operatori: un operatore deve essere presente in media almeno 2 ore alla settimana per 52 settimane all'anno; la ditta deve fornire il calendario settimanale delle presenze degli operatori indicando l'attività e la professionalità.

Articolo 12 - Reperibilità

Il soggetto aggiudicatario si impegna a fornire il servizio di reperibilità telefonica di 24 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno in relazione agli interventi riportati sopra.

Articolo 13 - Altri servizi e prestazioni a carico della Ditta aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria provvede a proprie spese alla fornitura del materiale e delle attrezzature tecniche per l'esecuzione dei tutti i servizi e prestazioni previsti nel presente capitolato.

La ditta aggiudicataria provvede alle piccole manutenzioni.

La Ditta aggiudicataria si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose che potrebbero derivare a terzi, per fatto della stessa o dei suoi dipendenti durante l'espletamento delle attività previste nel presente capitolato.

Qualora uno dei servizi elencati nel presente capitolato fosse chiuso, la ditta aggiudicataria si impegna a fornire in sua sostituzione un servizio analogo.

La ditta aggiudicataria nomina un responsabile operativo che cura tutti i rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 14 - Strutture, attrezzature e materiali comunali

L'amministrazione Comunale, per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, mette a disposizione della Ditta aggiudicataria le strutture riportate di seguito, nello stato di manutenzione in cui si trovano al momento della consegna:

- viale S. Lazzaro n. 73 (accoglienza, mensa, recupero pasti e docce),
- via Bedin n. 27,
- via dei Mille n. 32,
- stradella Cappuccine n. 3,
- strada Padana verso Padova n. 135f-g (Settecà)
- via Camisano n. 21.

Resta nella disponibilità esclusiva dell'Amministrazione Comunale un magazzino al piano terra della struttura di Viale S. Lazzaro n. 73.

I requisiti di conservazione delle strutture vengono documentati nel verbale di consegna, in cui è attestata la consistenza degli immobili e degli impianti all'interno di essi. Il verbale sarà corredato da una documentazione inerente lo stato di fatto quantitativo e qualitativo di ciascuno degli edifici in concessione e delle attrezzature annesse. Ad esso viene allegato sia l'inventario degli arredi e di tutte le attrezzature consegnate. Il verbale di consegna dovrà esser sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria e dal funzionario incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Il personale comunale ha accesso a tutte le strutture in ogni momento.

La manutenzione ordinaria è a carico della ditta aggiudicataria e la manutenzione straordinaria è a carico del Comune. La Ditta aggiudicataria deve segnalare tempestivamente ogni necessità di manutenzione straordinaria o intervento tecnico ritenuto necessario per il mantenimento della struttura.

Articolo 15 - Periodo di prova

Il rapporto contrattuale è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova di mesi 4 (quattro).

In caso di esito negativo del periodo di prova, il rapporto contrattuale dovrà intendersi risolto, previa constatazione in contraddittorio delle ragioni della inadeguatezza della fornitura del servizio, con affidamento dell'appalto al secondo aggiudicatario. Il servizio reso durante il periodo di prova sarà regolarmente retribuito.

Articolo 16 - Durata dell'appalto

Il contratto avrà durata biennale dal 01 marzo 2015 al 28 febbraio 2017 e, comunque dalla data effettiva di aggiudicazione della gara se successiva; dalla data di decorrenza l'appaltatore dovrà garantire l'espletamento del servizio appaltato a pieno regime.

Ai sensi dell'art. 11, comma 12, del Dlgs 163/2006, il committente avrà la facoltà di ordinare, in casi d'urgenza, l'esecuzione anticipata delle prestazioni anche in pendenza della stipula del contratto, all'impresa aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla stessa. In caso di mancata stipula/efficacia del contratto, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

Alla scadenza dell'appalto la ditta è comunque tenuta a garantire le prestazioni alle stesse condizioni vigenti fino all'individuazione del nuovo concorrente a seguito delle necessarie procedure per l'affidamento del servizio.

Articolo 17 - Opzione per la proroga del contratto

Il committente si riserva il diritto di disporre proroghe annuali del contratto, per un periodo complessivo non superiore a due anni, agli stessi patti e condizioni e fatta salva la revisione dei prezzi di cui al successivo art. 18. Qualora il committente intenda avvalersi di tale opzione l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1331 del c.c., sarà obbligato ad adempiere.

Articolo 18 – Importo presunto dell'appalto

L'importo contrattuale presunto, esclusa IVA nella misura di legge, quale corrispettivo per le prestazioni indicate nel presente capitolato, viene determinato in € 750.000,00 e ulteriori € 750.000,00 nel caso di proroga di cui al precedente art. 17.

Tale importo è comunque puramente indicativo in quanto l'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'impresa aggiudicataria.

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi affidati, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Tali importi sono da ritenersi fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto conto e comprensivi di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti per l'aggiudicazione del servizio (quali, a titolo meramente esemplificativo, i costi per lo spostamento necessario per raggiungere il luogo di svolgimento del servizio, per l'aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni, nonché i costi di organizzazione). Sono compresi altresì tutti gli oneri e le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, nessuna esclusa.

Articolo 19 – Revisione dei prezzi.

La revisione dei prezzi è ammessa solo a partire dal secondo anno dalla data di sottoscrizione del contratto, previa richiesta della ditta aggiudicataria e sulla base di apposita istruttoria, ai sensi dell'art. 115 del Dlgs 163/2006, sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett.c) e comma 5 del medesimo Dlgs 163/2006 volta ad accertare i maggiori costi sostenuti dalla ditta aggiudicatrice per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'adeguamento dei prezzi, in assenza della individuazione dei costi standardizzati da parte della Sezione regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, verrà effettuata esclusivamente considerando la variazione percentuale media annua con riferimento all'indice ISTAT-FOI al netto dei tabacchi dell'annualità precedente.

Tale adeguamento esclude ogni altro adeguamento anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL.

Articolo 20 – Clausola sociale

Per assicurare la continuità del servizio, l'appaltatore si impegna – per quanto compatibile con la propria organizzazione di impresa e nel rispetto della legislazione vigente – ad assumere alla proprie dipendenze, in via prioritaria, il personale attualmente impiegato presso i servizi oggetto del presente capitolato, dallo stesso individuato come idoneo, secondo quanto previsto dalle norme del contratto collettivo di lavoro.

Articolo 21 - Personale dell'appaltatore

Il servizio sarà svolto dall'appaltatore mediante proprio personale, in possesso dei requisiti formativi e professionali adeguati a svolgere le prestazioni richieste.

In particolare per le prestazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e 12 dovranno essere forniti anche operatori con i seguenti titoli di studio: psicologo, assistente sociale ed educatore, secondo il progetto di gestione proposto.

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con l'appaltatore che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il committente, restando quindi ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di farsi carico di predisporre un piano di aggiornamento del proprio personale, in modo autonomo o partecipando ad iniziative analoghe promosse da altri enti pubblici. Il committente richiederà la partecipazione degli operatori dell'impresa aggiudicataria ad iniziative formative se organizzate al proprio interno. Resta inteso che il costo degli operatori per le ore dedicate alla formazione eventualmente tenuta dal committente è a completo carico della ditta aggiudicataria.

L'appaltatore deve fornire, ogni tre mesi, al Settore Servizi Sociali e Abitativi, l'elenco nominativo aggiornato del personale dipendente e impiegato per lo svolgimento del servizio di cui trattasi. L'elenco deve precisare, tra l'altro, le qualifiche professionali degli operatori.

Il personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento previamente autorizzato dal Comune. Tale tesserino portato in modo visibile durante l'orario di lavoro, dovrà contenere:

- fotografia
- nome e cognome

- ditta di appartenenza
- qualifica

L'appaltatore dovrà inoltre garantire, senza eccezione alcuna: l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato e l'assoluto rispetto delle norme contrattuali e regolamentari previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.

L'obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L'appaltatore dovrà produrre, a richiesta del committente, l'esibizione dei seguenti documenti: libro matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi relativi all'applicazione del CCNL e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

L'appaltatore si impegna ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato.

In qualsiasi momento, il committente può esigere, con motivazione scritta e previo esame delle controdeduzioni, la non utilizzazione degli operatori che non ritenga in possesso dei requisiti morali e/o professionali necessari per l'espletamento del servizio in oggetto. L'appaltatore deve garantire l'immediata sostituzione di tali operatori così come di quelli assenti per qualsiasi motivo, in modo da garantire la continuità del servizio.

Prima di prendere servizio il personale dell'appaltatore viene edotto – anche con consegna di circolari comunali – sul Codice di Comportamento approvato dal Comune, in quanto lo stesso si intende esteso anche ai dipendenti di soggetti concessionari o appaltatori dei servizi.

Articolo 22 - Divieto di subappalto

Ad eccezione dell'attività di confezionamento dei pasti, della manutenzione ordinaria e della fornitura, lavaggio e igienizzazione degli effetti lettereschi, è vietato all'appaltatore cedere, anche parzialmente, e/o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate al committente per la risoluzione anticipata dello stesso. In caso di Associazione Temporanea di Imprese e di Consorzi, non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese associate o consorziate precedentemente indicate.

Articolo 23 - Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore si obbliga inoltre a:

- garantire la continuità dei servizi prestati ed il rispetto della puntualità degli orari di servizio indicati;
- garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
- farsi carico annualmente della formazione professionale specifica degli operatori impiegati nel servizio e dei loro eventuali sostituti;
- presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente;
- realizzare ogni altra attività di qualificazione e promozione del servizio prevista dal progetto contenuto nell'offerta tecnica presentata;
- comunicare preventivamente al committente eventuali autonome iniziative volte a rilevare la soddisfazione degli utenti in merito al servizio erogato.

Articolo 24 -Controllo da parte del committente

Il committente potrà effettuare controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare al rispondevolezza delle attività alle prescrizioni del presente capitolato. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, nonché l'efficacia e l'efficienza degli interventi.

I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio verranno svolti ordinariamente dal referente del committente, in contraddittorio con il referente organizzativo del servizio dell'appaltatore.

Il committente potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli a campione. Il committente potrà utilizzare inoltre dei questionari di gradimento al fine di valutare la soddisfazione degli utenti per il servizio reso dall'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto a fornire tutta la collaborazione e i chiarimenti necessari, nonché la documentazione richiesta, dovrà inoltre relazionare sulle prestazioni assistenziali svolte e fornire informazioni ed elementi utili per il miglioramento del servizio nel suo complesso,.

Articolo 25 – Contributi esterni

E' fatto divieto all'affidatario ed ai singoli operatori da essa utilizzati di ricevere qualsiasi tipo di compenso relativamente ai servizi resi ai sensi del presente capitolato.

Articolo 26 – Applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro

L'appaltatore assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e si assume ogni responsabilità ed onere dei confronti del committente od i terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio.

L'appaltatore si impegna a trasmettere la documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico di lavoro competente, nonché copia del piano di sicurezza ex Dlgs 81/2008.

L'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione dei servizi appaltati e a partecipare agli incontri comuni sul tema e concordati con il committente.

L'appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa del proprio personale e/o dei soci lavoratori, avuto riguardo all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna all'effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata, dandone riscontro al committente.

L'appaltatore si impegna a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché tutti i materiali e i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento del servizio appaltato.

Il committente è esonerato dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso ai dipendenti dell'appaltatore per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico.

Articolo 27 – Tutela della privacy

Il Responsabile del procedimento conferirà all'appaltatore i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che usufruiscono del servizio, nel rispetto dei seguenti criteri operativi:

- la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività oggetto della gara, che rientrano tra le finalità;
- i dati comunicati all'appaltatore sono resi allo stesso soggetto in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto.

I dati comunicati all'appaltatore o da questi direttamente acquisiti per conto del Comune di Vicenza non potranno essere riprodotti ad uso dell'appaltatore stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Vicenza contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta. In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, l'appaltatore dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Sarà fatto divieto assoluto all'appaltatore di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.). L'appaltatore si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alla notificazione dei dati personali trattati in forza del presente capitolato d'oneri, quando previsto. Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi all'appaltatore, questo si dovrà impegnare a:

- a) soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- b) trasferire tempestivamente al Comune di Vicenza con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

L'appaltatore dovrà rendere noto entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il titolare ed il responsabile dei trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.

Articolo 28 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'appaltatore, quanto del committente o di terzi, ivi compresi gli utenti, nell'espletamento delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, esonerando il committente da ogni responsabilità a riguardo. L'appaltatore, inoltre, è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto d'appalto (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi). In particolare detta polizza tiene indenne l'appaltatore, ivi compresi i relativi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'appaltatore possa arrecare, inclusi i danni da interruzione del servizio, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra deve essere non inferiore ad € 1.500.000,00

(unmilione cinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Vicenza.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata su richiesta del committente, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

Articolo 29 – Scioperi

Il servizio oggetto del presente appalto, avuto riguardo alla natura delle prestazioni erogate e dei destinatari delle stesse, deve essere inteso come essenziale, ai sensi per gli effetti della L. 12/06/1990 n.146 e s.m.i.

L'appaltatore, in caso di sciopero che coinvolga i propri operatori, dovrà darne notizia in forma scritta al Comune di Vicenza, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, per consentire una adeguata informazione alle famiglie.

Articolo 30 - Condizioni dei servizi

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi le attività preliminari all'avvio del servizio.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto.

I servizi prestati dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.

L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Articolo 31 – Pagamenti

I corrispettivi dovuti all'appaltatore dal committente per la prestazione dei servizi di cui al presente appalto, sono stabiliti e meglio indicati nell'Offerta Economica, in termini di un prezzo unitario a corpo.

Nel suddetto corrispettivo sono comprese forfettariamente tutte le prestazioni, nessuna eccettuata od esclusa.

Mensilmente l'appaltatore emetterà regolare fattura per il servizio svolto nel mese precedente, allegando i modelli di rendicontazione dell'attività svolta stabiliti dal committente su supporto informatico e debitamente compilati.

Il committente, effettuati i relativi riscontri ed accertata la correttezza della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste dal presente capitolato da parte del responsabile del procedimento, provvede alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente dell'appaltatore dedicato ai sensi della L. 136/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine resta sospeso qualora il committente dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura invitando l'appaltatore, anche a mezzo mail o fax, a rettificare o integrare la documentazione prodotta.

Sugli importi mensili dovuti per i servizi eseguiti il committente effettuerà una trattenuta dello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) a garanzia dell'assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, così come previsto dall'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i.

L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di cui all'art.3 della legge del 13 agosto 2010, s.m.i.

Rimane in carico al soggetto aggiudicatario l'obbligo di comunicare al Comune di Vicenza gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell'appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.

Articolo 32 - Assoggettamenti fiscali

I corrispettivi stabiliti sono soggetti alle disposizioni di cui alle normative fiscali vigenti.

Ogni onere fiscale resterà a carico dell'aggiudicatario, con la sola eccezione dell'IVA, che è a carico del Comune.

Le spese di contratto e consequenziali sono da considerarsi a carico dell'impresa aggiudicataria.

Articolo 33 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente Appaltante ed il Soggetto Aggiudicatario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 s.m.i.

Il Comune di Vicenza si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione al Soggetto Aggiudicatario ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (suboggetto aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il codice CIG relativo alla presente procedura di gara.

Articolo 34 - Penalità

Il committente a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'appaltatore che devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di accertamento di inadempimento il committente addebita all'appaltatore una penale da € 500,00 a € 5.000,00, applicata gradualmente secondo la gravità della irregolarità riscontrata.

L'appaltatore potrà altresì essere soggetto all'applicazione di una penale di € 2.500,00 in caso di eccessivo turn-over del personale impiegato. Ai fini dell'applicazione del presente comma, si avrà eccesso di turn-over quando il numero complessivo dei cambi di abbinamento (inclusi quelli dovuti a dimissioni e/o licenziamenti) operatore/utente superi il 10%, fatte salve particolari situazioni preventivamente concordate con il referente del comune.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata; per le successive ulteriori infrazioni, se contestate per inadempienze verificatesi entro sei mesi dalla penalità applicata con recidiva, la penalità è triplicata.

Successivamente, o per cumulo di infrazioni, l'appaltatore potrà procedere alla risoluzione del contratto. L'appaltatore procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta.

Dopo la comminazione di 5 (cinque) sanzioni pecuniarie in un anno, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto.

Articolo 35 - Risoluzione

E' facoltà del committente risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C. e di procedere all'esecuzione del contratto in danno dell'appaltatore.

Il committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti qualora dovessero emergere a carico dell'appaltatore irregolarità tali da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale.

In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dal Comune di Vicenza oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i seguenti motivi:

- a) espletamento del servizio appaltato mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;
- b) reiterate scorrettezze comportamentali degli operatori dell'appaltatore nei riguardi degli utenti nonché del personale dipendente dal Comune;
- c) omissione, totale o parziale, del pagamento degli oneri previdenziali;
- d) non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
- e) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore nel corso della procedura di gara;
- f) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario dell'appaltatore risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- g) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario dell'appaltatore risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- h) nel caso in cui taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia
- i) nel caso in cui l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale l'appaltatore si è aggiudicata l'appalto, nonché richiesti per la stipula del contratto;
- j) nel caso di interruzione nell'esecuzione dell'attività affidate non dipendente da cause di forza maggiore;
- k) fallimento o cessazione dell'appaltatore;
- l) in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it/file100686-codicecomportaemnto.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>;
- m) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nel ricorrere delle fattispecie di cui ai comma precedenti il committente potrà affidare l'esercizio diretto del servizio ad altri, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, incluso il maggiore costo del servizio effettuato da altre ditte per la durata residua del contratto, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che l'appaltatore intenderà mettere in atto.

Articolo 36 - Recesso

Il committente nel caso in cui sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore, ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ipotesi, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

L'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione al soggetto aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il soggetto aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip S.p.A.

Articolo 37 - Esecuzione in danno

Considerata la particolare natura del servizio aggiudicato, l'appaltatore si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo non resi dall'appaltatore con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto agli artt. 19 e ss. del presente Capitolato.

Articolo 38 - Cessione del contratto

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui l'appaltatore venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Articolo 39 - Cauzione

La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'appalto, pari ad € 15.000,00. Tale cauzione deve essere costituita mediante versamento presso la Tesoreria Comunale della somma o mediante apposita fidejussione bancaria rilasciata da Istituti Bancari a tal fine autorizzati o mediante apposita polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni. L'importo della cauzione, ai sensi dell'art.75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione di presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, il candidato segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione definitiva, stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere versata a cura dell'appaltatore, in sede di stipulazione del contratto, a garanzia della regolare esecuzione del servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto fino a che non sia stata definita ogni eventuali controversia.

Articolo 40 – Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Articolo 41- Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente capitolato e del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

Articolo 42 - Reperibilità e comunicazioni

Onde agevolare l'esecuzione del contratto e favorire i diretti rapporti fra l'appaltatore ed il committente, l'appaltatore individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con il committente nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato

immediatamente per via telefonica (tramite recapito telefonico cellulare) e, ove necessario, dovrà garantire la presenza presso la sede del committente entro mezz'ora dal contatto. Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione interverranno tra detto coordinatore ed il Responsabile del servizio competente individuato dal committente.

Articolo 43 – Strutture organizzative del Committente

La struttura organizzativa del Committente cui è affidata l'organizzazione, il monitoraggio e il controllo del servizio, oggetto del presente capitolato, è il Settore Servizi Sociali e Abitativi del Comune di Vicenza.

Articolo 44 - Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento ai sensi del Dlgs 163/2006: Roberto Rizzi (tel. 0444-222514, fax 0444-222535), email servsociali@comune.vicenza.it.

Articolo 45 Variazioni al contratto

Il comune si riserva di diminuire prestazioni e valore del contratto a fronte di evidenti necessità o limiti di finanza pubblica.

Articolo 46 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di pubblici servizi ed alle disposizioni di legge in vigore, nonché alle norme e leggi vigenti in materia socio-assistenziale.

Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del capitolato non comporta l'invalidità o l'inefficacia del medesimo nel suo complesso.

La partecipazione alla gara costituirà, pertanto, incondizionata accettazione di tutte indistintamente le clausole contenute nel presente capitolato e impegnerà immediatamente il partecipante.